

Bruxelles, 24 maggio 2019
(OR. en)

9156/19

SPORT 57
SOC 354
SAN 239
JAI 496
RELEX 479
SUSTDEV 84

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8699/19 REV1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'accesso allo sport per le persone con disabilità

Si allegano per le delegazioni le conclusioni sull'accesso allo sport per le persone con disabilità, adottate dal Consiglio dell'Unione europea e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport", il 22 e 23 maggio 2019.

Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'accesso allo sport per le persone con disabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE

1. Entro il 2020 l'UE dovrebbe contare 120 milioni di persone con disabilità. L'UE promuove la parità di opportunità e di accessibilità per le persone con disabilità e una parte fondamentale della sua strategia prevede il conseguimento di un'Europa senza barriere¹.
2. I principi generali di cui all'articolo 3, la definizione di "progettazione universale" di cui all'articolo 2 e le disposizioni specifiche riguardanti la partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport di cui all'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)² rivestono particolare rilevanza per la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive su base di eguaglianza con gli altri.
3. Nell'UE, le disabilità e le malattie sono spesso citate quali motivi per la mancata partecipazione ad attività sportive e fisiche³.

¹ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141#navItem-3>

² <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

³ TNS Opinion & Social (2018); Sport e attività fisica, Eurobarometro speciale 472. Indagine richiesta dalla Commissione europea (direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura) e coordinata dalla direzione generale della Comunicazione. Attività di ricerca sul campo: dicembre 2017.

4. Gli sport possono essere concepiti specificamente per le persone con disabilità oppure adattati affinché queste possano accedere a prescindere dal tipo di menomazione, sia essa fisica, intellettuale o sensoriale. In talune circostanze, gli sport per le persone con disabilità possono essere praticati insieme alle persone senza disabilità, il che dimostra la natura inclusiva dello sport.
5. I valori dello sport in termini di inclusione sociale, in particolare il ruolo dello sport nel promuovere e nel conseguire l'integrazione delle minoranze e dei gruppi emarginati, sono ampiamente riconosciuti.
6. Le principali manifestazioni sportive per persone con disabilità godono oggi di maggiore popolarità, come dimostrato dai recentissimi giochi paralimpici estivi e invernali – seguiti da un elevatissimo numero di telespettatori in tutto il mondo – e dalle importanti manifestazioni internazionali per persone con disabilità che continuano ad essere organizzate.

SOTTOLINEA CHE

7. Le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di essere soggette a svantaggi socioeconomici, come povertà e reddito basso, isolamento sociale, discriminazione, accesso limitato al mercato del lavoro, accesso limitato ai trasporti, minori opportunità di istruzione nonché difficoltà relative alla salute. Tutti questi aspetti hanno un impatto negativo sulle possibilità delle persone con disabilità di partecipare ad attività sportive.
8. Specificamente in ambito sportivo, le persone con disabilità possono trovarsi a dover superare difficoltà quali:
 - a) la gravità della menomazione, che può limitare la mobilità e provocare addirittura - in taluni allenamenti sportivi o attività ludiche - dolore fisico. Questo aspetto, unitamente ad altre barriere, può essere aggravato da una percezione negativa o limitante della propria disabilità, in particolare la mancanza di fiducia nelle proprie capacità di praticare sport;

- b) la necessità di competenze e conoscenze specifiche in materia di disabilità tra coloro che lavorano con le persone con disabilità in un contesto di attività fisica praticata in ambito sportivo, in particolare gli insegnanti di educazione fisica, gli allenatori e altro personale sportivo;
 - c) la disponibilità di infrastrutture sportive accessibili che consentano di allenarsi o assistere ad attività sportive, di impianti sportivi in cui le persone con disabilità possano praticare sport, o di manifestazioni sportive cui le persone con disabilità possano partecipare;
 - d) gli oneri finanziari aggiuntivi relativi all'acquisto di attrezzature sportive specializzate o di servizi di supporto, senza i quali non sarebbe possibile allenarsi o praticare un'attività sportiva.
9. La partecipazione allo sport dovrebbe essere considerata sotto il profilo della pratica sportiva quale forma di attività fisica e sotto il profilo della partecipazione ad attività sociali, ad esempio assistere a manifestazioni sportive o essere attivi in una comunità sportiva in qualità di volontari, membri di un club sportivo o di un club di tifosi.
10. La partecipazione allo sport può contribuire a migliorare il benessere delle persone con disabilità come pure la loro salute fisica e mentale, aumentando al contempo la mobilità e l'autonomia personali e promuovendo l'inclusione sociale.
11. Praticare lo sport fin dalla più giovane età comporta ulteriori benefici per le persone con disabilità grazie all'effetto positivo sullo sviluppo delle abilità motorie, che è essenziale per migliorare la qualità di vita complessiva di una persona.

12. La maggiore attenzione rivolta dai media alle manifestazioni in cui le persone con disabilità praticano sport ad alto livello o agli atleti con disabilità può incentivare alla pratica sportiva le persone con o senza disabilità. Al fine di accrescere l'attrattiva dello sport per le persone con disabilità, occorrono sforzi volti a garantire che lo sport di base riceva un adeguato livello di attenzione da parte dei media, lasciando impregiudicata la libertà dei mezzi di comunicazione.
13. La tecnologia assistiva può svolgere un ruolo importante nell'aiutare le persone con disabilità a partecipare ad attività sportive, sia a livello di base che ad alto livello. Tuttavia, la sua disponibilità su larga scala e la sua accessibilità in termini di costi possono rappresentare un problema.
14. Attuare e rispettare le norme antidoping e le norme intese a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi, come pure garantire un'accurata valutazione delle disabilità e l'utilizzo corretto della tecnologia assistiva, è fondamentale per promuovere lo sviluppo sostenibile dello sport per le persone con disabilità.
15. Il volontariato è essenziale per sostenere il settore sportivo, compreso lo sport per le persone con disabilità.
16. È importante integrare una prospettiva di genere nelle strategie e nelle politiche volte ad aumentare il numero di persone con disabilità che prendono parte ad attività sportive.
17. Lo sport può favorire le interazioni sociali tra persone con e senza disabilità, divenendo così un valido strumento per promuovere l'inclusione e la comprensione reciproca.

INVITA GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI ADEGUATI, A

18. Sostenere la sensibilizzazione della società e le campagne educative per familiari, tutori legali, assistenti personali, insegnanti di educazione fisica, allenatori, personale sportivo e altri attori pertinenti della comunità sportiva, con o senza disabilità, allo scopo di promuovere un approccio aperto e accogliente nei confronti delle persone con disabilità e un'adeguata comprensione delle opportunità e dei benefici derivanti dalla partecipazione alle attività sportive da parte di tutti, compresi i bambini e gli adulti con disabilità. Ove opportuno, offrire assistenza ai familiari e ai tutori legali delle persone con disabilità, allo scopo di favorire la partecipazione di queste ultime allo sport.
19. Sostenere l'istruzione e la formazione continua di insegnanti di educazione fisica, allenatori, altro personale sportivo e volontari in generale, con o senza disabilità, fornendo loro le conoscenze necessarie, le capacità specifiche e l'adeguato riconoscimento delle competenze affinché possano includere le persone con disabilità nelle diverse attività sportive e di educazione fisica. Tali programmi di formazione dovrebbero tenere conto delle differenze tra le esigenze di chi assiste all'attività sportiva e le esigenze di chi la pratica.
20. Adottare misure per assicurare l'accesso delle persone con e senza disabilità alle infrastrutture sportive, affinché possano ad esempio assistere a manifestazioni sportive, allenarsi o partecipare ad attività sportive. Tali misure possono includere lo sviluppo o il rafforzamento degli standard di accessibilità per le strutture sportive, la fornitura di sostegno umano personalizzato, lo stanziamento di fondi, la sensibilizzazione delle organizzazioni sportive a livello nazionale, regionale e locale circa le opportunità esistenti di finanziamento dell'UE oppure iniziative volte ad agevolare, se del caso, la rappresentanza di atleti con disabilità in seno agli organi delle organizzazioni sportive.

21. Ove opportuno, promuovere programmi sportivi e di educazione fisica inclusivi nei sistemi scolastici nazionali al fine di soddisfare le esigenze dei bambini con disabilità, per garantire pari opportunità a tutti i bambini, stimolando la loro partecipazione all'attività fisica in ambito sportivo e incoraggiare il loro interesse per lo sport.
22. Avvalersi degli attuali canali di cooperazione tra Stati membri al fine di promuovere lo scambio di competenze e buone prassi nell'intento di migliorare l'accesso allo sport per le persone con disabilità.
23. Affrontare la questione degli atleti di alto livello e ad alte prestazioni nel contesto delle pari opportunità e della non discriminazione delle persone con disabilità, come pure promuovere la cooperazione e lo scambio di migliori prassi a tale riguardo tra gli organismi responsabili dello sport negli Stati membri.

INVITA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, A

24. Prendere in considerazione l'idea di fornire sostegno finanziario alle organizzazioni specificamente dedite alla promozione dello sport per le persone con disabilità e alle organizzazioni sportive convenzionali che sviluppano attività sportive per le persone con disabilità, con l'intento, tra l'altro, di ravvicinare ulteriormente le due comunità sportive.
25. Promuovere e sostenere azioni, se del caso a livello di UE, relative alla raccolta periodica di statistiche e allo sviluppo di indicatori concernenti sport e disabilità, ad esempio tassi di partecipazione ad attività sportive, impedimenti alla partecipazione, numero di persone con disabilità iscritte a circoli sportivi o grado di interesse per lo sport⁴.

⁴ In linea con l'articolo 31 della CRPD.

26. Prendere in considerazione la possibilità di affrontare, nel quadro delle attività dei pertinenti gruppi di esperti, la questione della piena ed effettiva partecipazione ad attività sportive da parte delle persone con disabilità, comprese le competenze e la formazione specifiche necessarie per l'allenamento rivolto alle persone con disabilità⁵.
27. Avvalersi della componente di finanziamento relativa allo sport del programma Erasmus+ per promuovere lo sport tra le persone con disabilità e lo scambio di buone prassi e politiche tra Stati membri e portatori di interesse; del Fondo sociale europeo per la formazione professionale del personale sportivo o per l'inclusione attraverso l'attività sportiva; del Fondo europeo di sviluppo regionale per affrontare il tema dell'accessibilità delle infrastrutture sportive; dei risultati di ricerca inerenti a progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, ove opportuno, per promuovere soluzioni innovative al fine di coinvolgere nello sport le persone con disabilità.
28. Ove opportuno, promuovere tali opportunità di finanziamento e i risultati dei progetti finanziati presso le persone con disabilità, le organizzazioni sportive e altri attori non governativi pertinenti.
29. Accrescere la consapevolezza dei positivi risultati conseguiti a seguito dei lavori svolti nel settore dello sport per le persone con disabilità, compreso l'impatto positivo generato dallo sport in termini di inclusione sociale delle persone con disabilità.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A

30. Continuare ad includere lo sport nelle future azioni chiave a sostegno delle future politiche in materia di disabilità basandosi sull'esperienza maturata fino ad oggi nell'attuazione della vigente strategia europea sulla disabilità.

⁵ In linea con l'articolo 30 della CRPD.

31. Quando si discutono tematiche sportive con le parti sociali nelle fasi di dialogo sociale a livello UE, includere le politiche e le misure dell'Unione che tengono conto delle esigenze delle persone con disabilità e favorire la partecipazione di tali persone e delle organizzazioni che le rappresentano⁶.
- 32.Cogliere l'occasione fornita dall'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) per dare visibilità a quelle città che agevolano l'accesso alle strutture sportive per le persone con disabilità e valutare in che modo l'esperienza della tessera europea d'invalidità possa contribuire ad aumentare il numero di coloro che assistono a manifestazioni sportive, tra cui anche le persone con disabilità.
33. Integrare la questione dello sport per le persone con disabilità in varie tematiche sportive affrontate a livello UE, ad esempio la duplice carriera degli atleti o l'attività fisica a vantaggio della salute (HEPA)⁷.

INVITA IL MOVIMENTO SPORTIVO A

34. Promuovere, in stretta cooperazione con le persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano, la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli⁸, allo scopo di contribuire all'efficace assolvimento della funzione sociale ed educativa dello sport.
35. Avvalersi dei meccanismi di solidarietà esistenti, in particolare a livello sportivo professionale, in modo tale da poter finanziare adeguatamente lo sport per le persone con disabilità.

⁶ In linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD.

⁷ <http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/hepa-europe>

⁸ In linea con l'articolo 30, paragrafo 5, della CRPD.

36. Adottare un approccio inclusivo nel progettare le manifestazioni sportive o nel promuovere la partecipazione allo sport in generale, incoraggiando misure quali lo svolgimento di gare e cerimonie di premiazione nello stesso momento e nello stesso luogo per atleti con e senza disabilità. Con lo stesso spirito, facilitare, ove opportuno, l'inclusione di persone con disabilità nelle sessioni di allenamento o nelle squadre composte da persone senza disabilità.
37. Fare in modo che le strutture per allenarsi, praticare sport e accogliere gli sportivi siano accessibili⁹ e che siano previsti accomodamenti ragionevoli¹⁰ per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità.
38. Sensibilizzare le persone con disabilità in merito alle opportunità di pratica dello sport e di allenamento esistenti che rispondono alle loro esigenze.
39. Sviluppare partenariati con attori istituzionali pertinenti del settore pubblico o privato, attivi nel campo delle disabilità, al fine di comprendere meglio le esigenze e gli interessi delle persone con disabilità ed incoraggiare una maggiore partecipazione ai programmi sportivi¹¹.

⁹ In linea con l'articolo 9 della CRPD.

¹⁰ In linea con l'articolo 5, paragrafo 3, della CRPD.

¹¹ In linea con l'articolo 4, paragrafo 3, della CRPD.

Il Consiglio dell'Unione europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, ricordano

1. L'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹², che sottolinea la funzione sociale ed educativa dello sport.
2. La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹³, alla quale l'UE aderisce e che riconosce, ad esempio, il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale, all'attività ricreativa, al tempo libero e allo sport.
3. La comunicazione della Commissione europea dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", che in merito allo sport sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità allo sport e promuovere la partecipazione a manifestazioni sportive e l'organizzazione di eventi sportivi specifici per i disabili¹⁴.
4. Le conclusioni del Consiglio sul sostegno all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020¹⁵.
5. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE¹⁶.

¹² <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008E165>

¹³ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

¹⁴ Doc. 16489/10 - COM(2010) 636 def.

¹⁵ GU C 300 dell'11.10.2011, pag. 1.

¹⁶ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

6. La risoluzione del Consiglio sul piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2017-2020)¹⁷, che pone l'accento sull'inclusione sociale.
 7. Le conclusioni del Consiglio sul ruolo dello sport quale fonte e motore dell'inclusione sociale attiva¹⁸.
 8. Le conclusioni del Consiglio sul contributo dello sport all'economia dell'UE e in particolare alle questioni della disoccupazione giovanile e dell'inclusione sociale¹⁹.
 9. Le conclusioni del Consiglio sullo sport come piattaforma per l'inclusione sociale attraverso il volontariato²⁰.
 10. Le conclusioni del Consiglio sul ruolo degli allenatori nella società²¹.
-

¹⁷ GU C 189 del 15.6.2017, pag. 5.

¹⁸ GU 2010/C 326/04.

¹⁹ GU C 32 del 4.2.2014, pag. 2.

²⁰ GU C 189 del 15.6.2017, pag. 40.

²¹ GU 2017/C 423/04.